



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 72 DEL 26/10/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA SANDRO PERTINI MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IL GIORNO 28 OTTOBRE 2026 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CORSA CAMPESTRE SCOLASTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta pervenuta in data 13.10.2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11149, presentata dalla Prof.ssa MIGLIONICO Vincenza Katia in qualità di dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Balangero, relativa allo svolgimento di una corsa campestre scolastica nella giornata di mercoledì 28 ottobre 2026, in piazza Sandro Pertini e all'interno del parco comunale;

Considerato che, per consentire lo svolgimento della manifestazione e delle relative operazioni preparatorie e conclusive, risulta necessario interdire temporaneamente il transito e la sosta dei veicoli in piazza Sandro Pertini dalle ore 13:00 alle ore 18:00;

Ritenuto necessario adottare idonee misure di regolamentazione della circolazione stradale a tutela della sicurezza dei partecipanti, del pubblico e degli altri utenti della strada;

Visti gli articoli 5, comma 3, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 159 del medesimo decreto legislativo, in materia di rimozione dei veicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107 e 109;

Visto lo Statuto comunale;

Sentita a riguardo l'Amministrazione Comunale che si è espressa favorevolmente con decisione della Giunta Comunale n. 31/2026 del 13.10.2026;

ORDINA

Per il giorno **mercoledì 28 ottobre 2026, dalle ore 13:00 alle ore 18:00**, in **piazza Sandro Pertini**, l'istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei:

1. **Divieto di transito veicolare.**

2. **Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l'area della piazza.**

Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed emergenza, nonché i veicoli a servizio dell'organizzazione per le sole esigenze connesse all'allestimento, allo svolgimento e al disallestimento della manifestazione, purché il loro accesso avvenga in condizioni di sicurezza e senza interferire con la corsa.

Deve essere costantemente garantita la possibilità di accesso e di intervento dei mezzi di soccorso e di emergenza.

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico comunale provveda:

- alla posa della prescritta segnaletica stradale temporanea, conforme al Codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione;
- all'installazione dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata **almeno quarantotto ore prima dell'inizio del divieto**, con indicazione della data e della fascia oraria di validità;
- alla predisposizione di idonee transenne per la chiusura degli accessi alla piazza, garantendo la possibilità di tempestiva apertura per il passaggio dei mezzi di soccorso;
- alla rimozione della segnaletica temporanea e delle transenne al termine di efficacia del presente provvedimento, con ripristino dell'ordinaria disciplina della circolazione.

Che gli organizzatori adottino tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, assicurando che le aree interessate siano libere da veicoli e da altri ostacoli prima dell'avvio della corsa.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune e trasmessa:

- al soggetto richiedente;
- all'Ufficio Tecnico comunale, per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri di Mathi.

DEMANDA

Agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285/1992 il controllo sull'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Che le violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, nonché la rimozione dei veicoli in sosta vietata nei casi previsti dall'articolo 159 del medesimo Codice.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

fp

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE**
Franco dott. ROMEO
firmato digitalmente